



DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 19 LUGLIO 2018, N. 2

**Progetto di legge di iniziativa popolare del Comune Bologna (di cui al prot. n. AL/2018/39965 del 28/6/2018), recante il seguente titolo: “Progetto di legge di iniziativa consigliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. Esame di ammissibilità**

### La Consulta di Garanzia Statutaria

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria "organo autonomo e indipendente della Regione" e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e di esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria", che, tra l'altro, all'articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, approvato con la delibera n. 9 del 15 febbraio 2013 che, all'articolo 14, disciplina l'attività della Consulta in caso di presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all'articolo 69, comma 1, lett. b) dello Statuto, specificando, tra l'altro che *"Per ogni provvedimento richiesto alla Consulta viene designato tra i consultori un relatore, il quale riferisce alla Consulta sull'argomento e propone il testo della deliberazione. La stesura del parere è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro consultore"*;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l'articolo 6 (Esame di ammissibilità della proposta) che demanda alla Consulta di garanzia statutaria la decisione sull'ammissibilità dei progetti di legge di iniziativa popolare, pronunciandosi su:
  - "a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;*
  - b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;*
  - c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;*
  - d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3."*

Richiamati:

- l'articolo 81 della Costituzione e, in particolare, il quarto comma laddove prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte;
- la legge 5 agosto 1978, n. 468 e, in particolare l'articolo 11-ter;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 384/1991;

### CONSIDERATO

- che la Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna (di seguito, per brevità, anche Consulta), nella seduta del 28 giugno 2018 ha ricevuto, come da verbale agli atti (prot. n. AL/2018/44342), la delibera del Comune di Bologna avente ad oggetto *"Progetto di legge di iniziativa consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"* (allegato1);
- che, successivamente, con nota del 5 luglio 2018, il Responsabile del Procedimento, ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale di Parma (prot. n. AL/2018/40805) con cui è stato approvato il progetto di legge di iniziativa popolare che il suddetto Responsabile del Procedimento ha dichiarato essere di identico contenuto a quello presentato dal Comune di Bologna (allegato2);
- che, durante la suddetta seduta del 28 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, è stato nominato quale relatore, il Consultore Avv. Massimo Romolotti per esaminare l'ammissibilità dei contenuti e la conformità del predetto progetto di legge;
- che la Consulta deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni così come prescritto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 34 del 1999;

che, in data 19 luglio 2018, il relatore, Avv. Massimo Romolotti, ha presentato la propria relazione che di seguito si riporta:

### "RILEVATO

- che il progetto di disegno di legge contro l'omotransnegatività e le violenze derivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere deve essere esaminato sotto vari profili previsti ai punti a9, b9, c9 d9 del 1° comma dell'art. 6 della Legge regionale nr. 34/1999;

**MERITO**

1^ oggetto di pronuncia

Competenza regionale nella materia oggetto della proposta

*L'art. 117 della Costituzione prevede il riparto di competenze tra Stato e Regioni.*

*Dalla lettura dell'articolato del pdl de quo non emerge che si possa materializzare un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato per la materia trattata, infatti si evince che il pdl pur occupandosi di diritti civili e sociali non ha l'obiettivo di determinarne i livelli essenziali, così come previsto dalla lettera m) del citato art. 117 Costituzione, bensì la finalità di promuovere politiche che ne garantiscano l'effettività del godimento.*

*Il pdl de quo si pone in stretto dialogo funzionale con la legge regionale n. 6 del 27 giugno 2014 c.d. "Legge regionale quadro sulla parità e contro le discriminazioni di genere", citata nella Relazione di accompagnamento al pdl medesimo, e condivide con essa la finalità di prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione, nel caso di specie, basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità e dell'invulnerabilità della persona.*

*Si ritiene di conseguenza che sussista la competenza regionale nella materia oggetto della proposta.*

2^ oggetto di pronuncia

Conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale

*In primis pare necessario, oltre che opportuno collocare il pdl de quo all'interno delle norme dell'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e regionale che trattano del principio di eguaglianza.*

- *Quadro internazionale ed europeo:*

- *Dichiarazione universale dei diritti umani - all' Art 2 si dispone "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate dalla presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione";*

- *Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) - all'art. 14 si dispone: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.";*

- *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31.3.2010 CMIREC (2010) 5 "Misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere negli Stati membri" raccomanda:*

- *Di passare in rassegna le misure legislative al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere*
- *Di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative o di altro tipo miranti a combattere ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale;*
- *Di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell'esistenza di vie di ricorso giudiziario efficaci (omissis...).*

- *Risoluzione del Consiglio d'Europa (2048) 2015 del 22 aprile 2015 sulla discriminazione delle persone transgender in Europa invita ad adottare una serie di misure per la prevenzione delle discriminazioni delle persone transgender;*

- *Risoluzione (380) 2015 del Consiglio d'Europa del 24/26 marzo 2015 "Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e delle regioni d'Europa" invita gli enti locali ad una istaurazione di una cultura dei diritti umani, alla realizzazione della loro effettiva protezione e all'attuazione di politiche e servizi esenti da qualunque discriminazione;*

- *Risoluzione 1728 (2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 29 aprile 2010 sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere - invita gli stati membri ad attivarsi affinché, tra l'altro, siano adottati i diritti fondamentali delle persone LGBT, siano adottate misure efficaci di contrasto delle discriminazioni, individuati rimedi effettivi per le vittime, siano riconosciute le donne LBT come particolarmente soggette a forme di violenza, siano previsti crimini di odio;*

- *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'art 19 prevede che il Parlamento possa prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso e orientamento sessuale, razza ed origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità età;*

- *Carta di Nizza, dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art 21 prevede: "E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale";*

- *Risoluzione del Parlamento Europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali nella comunità all'Art 2 attesta che: il Parlamento Europeo ritiene che la U.E. abbia il dovere di dare attuazione al principio della parità di trattamento delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale, in tutte le norme giuridiche già adottate e in quelle che si adotteranno in futuro;*

- *Risoluzione del Parlamento Europeo n. 17119/2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite afferma che il Parlamento medesimo si rammarica del fatto che nell'Unione Europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ivi inclusi il diritto alla integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto alla non discriminazione e alla libera circolazione e il diritto di asilo non siano ancora pienamente rispettati in ogni circostanza ed esorta la Commissione e gli stati membri ad affrontare la questione ed a elaborare una tabella di marcia.*

• *Quadro Nazionale e regionale*

- *Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2 e 3;*

- *Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, c.d. "Testo unico del Pubblico Impiego", all'art 7, così come modificato dalla legge 183/10 c.d. "collegato lavoro" afferma che: "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.";*

- *Decreto legislativo 9/7/2003 n. 216, di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione condizioni di lavoro introduce "il divieto di discriminazioni dirette e indirette, ancorchè sotto forma di molestie o ordine di discriminare, anche in ragione dell'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico;*

- *Legge 13/7/2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*

*All'art 1 comma 7 lettera d) prevede che "...tra gli obiettivi prioritari dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche vi sia lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; inoltre l'attuazione attraverso il piano triennale dell'offerta formativa dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.*

- *Strategia Nazionale LGBT 2013/2016 attuata dall'Italia attraverso l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso il Dipartimento Pari Opportunità, in adesione al Programma sperimentale proposto dall'Unione Europea per attuare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 31/3/2010 n. 5. La Strategia ha individuato nella formazione lo strumento principale di intervento nei settori Educazione e Istruzione, Sicurezza e Carceri, Lavoro, Comunicazione e media. Sono stati formati i vertici delle Forze dell'Ordine, della Pubblica Amministrazione delle rappresentanze datoriali e i dirigenti scolastici;*

- *Legge regionale 27/6/2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" prevede che: "la Regione Emilia Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona umana e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà della dignità e dell'invulnerabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto degli stereotipi*

*contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per le donne e per gli uomini (omissis...). (ART 1 comma 2)*

*Ed ancora:*

*La Regione Emilia Romagna attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado colti a perseguire gli obiettivi di educazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.*

*La Regione Emilia Romagna anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico Regionale, Università, Scuole e Istituti, Enti di Formazione, Centri di documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che favoriscono in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e della identità di genere. (ART 7 educazione).*

*La Regione Emilia Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico (ART 8 Cultura)*

*Risulta poi necessario richiamare le norme Statutarie della Regione Emilia Romagna per accertare la conformità alle medesime del pdl "de quo"; al tal fine si riportano solo gli specifici articoli dello Statuto che possono costituire cornice di riferimento legittimante le norme di dettaglio in materia di attuazione del principio di eguaglianza e non discriminazione, che sono oggetto del pdl medesimo.*

*- Statuto Emilia Romagna - STATUTO*

*Preambolo*

*La Regione Emilia Romagna si fonda sui valori della resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dell'Unione Europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi del pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:*

*a) Omissis*

*b) Il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;*

*c) Omissis*

*Art. 2*

*Obiettivi*

*1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:*

*a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;*

*b) omissis*

*c) omissis*

*d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;*

*e) omissis*

*f) omissis*

*g) omissis*

*Art. 4*

*Politiche del lavoro*

*1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:*

*a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;*

*b) omissis*

*c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;*

*d) omissis*

*La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:*

*a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e*

- sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;*  
 b) *omissis;*  
 c) *il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;*  
 d) *omissis*  
 e) *omissis*  
 f) *omissis*  
 g) *omissis*

#### Art. 11

##### *Ordinamento europeo e internazionale*

1. *La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.*

#### Art. 12

##### *Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario*

1. *La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:*

- a) *omissis*  
 b) *omissis*  
 c) *partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;*  
 d) *omissis*  
 e) *omissis*

##### *Considerato:*

- *il quadro normativo internazionale, europeo, nazionale, con particolare riferimento al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana;*
- *il quadro normativo regionale, con particolare riferimento all'articolato dello Statuto della Regione Emilia Romagna;*

*si evince che il pdl "de quo" risulta pienamente conforme alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale, costituendone, anzi, una attuazione nell'ambito del contesto regionale*

#### 3^ oggetto di pronuncia

Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 34/1999

*Il pdl "de quo" contiene il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed è accompagnato da una relazione che ne illustra le finalità e il contenuto.*

*Prevede inoltre all'art. 9 una "Norma finanziaria" che stabilisce che "agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità"*

*Consultando l'art. 37 della legge nr. 40 del 2001 – Ordinamento Contabile Emilia Romagna – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti si prevede che:*

*comma 1 "Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.*

*Comma 2 "in presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.*

*Ciò premesso si ritiene che sussistano i requisiti di cui all'Art 2 della Legge regionale 34/1999.*

#### 4^ oggetto di pronuncia

Insussistenza dei limiti di cui all'art 3 della Legge regionale 34/1999

*Il pdl de quo non è finalizzato alla revisione dello Statuto e non riguarda leggi tributarie o di bilancio.*

*Inoltre, l'iniziativa popolare attraverso la quale viene proposto il pdl de quo è esercitata con un ampio margine di anticipo rispetto alla scadenza dell'Assemblea legislativa, pertanto non rientra nel semestre "bianco" antecedente, la scadenza della medesima.*

*Ciò premesso si ritiene che non siano sussistenti i limiti di cui all'art 3 della Legge regionale n. 34/1999.*

*Considerato, inoltre che*

- i contesti internazionale ed europeo sono fortemente legittimanti rispetto all'iniziativa normativa, anche delle Regioni, a fronte di un ordinamento nazionale, pur esso legittimante, a partire dalla Costituzione della Repubblica Italiana, tuttavia piuttosto lacunoso, infatti l'ambito lavorativo è quello nel quale si sono succedute più disposizioni che vietano discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle persone LGBT quali il dlgs 216/2004, l'art 15 dello Statuto dei lavoratori Legge 300/1970, l'art 7 del dlgs in materia di Pubblico impiego n. 165/2001, l'art 10 del dlgs 276 del 2003, art 1468 del Codice dell'ordinamento militare dlgs 66/2010, l'art 21 del dlgs n. 183 /2010 in materia di Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità; l'ambito della comunicazione ha visto introdurre tramite l'art 36-bis del dlgs 177/2005 il principio generale in materia di comunicazioni commerciali che vieta la promozione delle discriminazioni fondate tra l'altro sull'orientamento sessuale; altre disposizioni che proteggono l'orientamento sessuale quale condizione personale che rischia di esporre a discriminazione, sono contenute in provvedimenti e trattati che riguardano le materie di asilo, protezione internazionale ed estradizione, come, a titolo esemplificativo, l'art 3 del Trattato di estradizione tra il Governo italiano ed il Governo del Canada del 13 gennaio 2005, l'art 4 del dlgs 24/2007; per quanto riguarda il riconoscimento del valore giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso si è giunti, dopo un tormentato iter che ha visto più volte impegnato il Parlamento nazionale a fronte di innumerevoli proposte di legge depositate alle Camere nelle diverse legislature, alla approvazione della Legge 76/2016 c.d. "Legge Cirinnà" sulle Unioni civili;

- talune Regioni italiane si sono avviate lungo un percorso di consapevolezza degli obblighi derivanti dal diritto internazionale che impongono riconoscimento e tutela per le condizioni personali, come l'omo/bisessualità e la transessualità, considerate a rischio di discriminazione, approvando una serie di normative regionali;

- nel continente europeo il Consiglio d'Europa più volte è intervenuto, attraverso i suoi organismi, per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT; in particolare nella fondamentale Raccomandazione CM/rec (2010)5, già citata, il Comitato dei ministri ha rimarcato che le persone LGBT sono state vittime per secoli di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, ivi compreso sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza. Di particolare importanza è il richiamo al principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale, religioso, ne' qualsivoglia precetto derivante da una cultura dominante per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere; l'azione del Consiglio d'Europa vede la sua efficacia grazie alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) che opera sulla base della convenzione firmata a Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio di Europa, la cui giurisprudenza è stata in grado di influenzare il cambiamento da parte degli Stati membri di numerose legislazioni discriminatorie verso le persone LGBT;

- nondimeno risulta rilevante quanto contenuto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, adottata nel 2000, capace di produrre un effetto direttamente vincolante negli stati membri dal 2009, rispetto al divieto generale di discriminazione anche in base all'orientamento sessuale, nondimeno quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, già citato, e dagli interventi legislativi realizzati mediante regolamenti o direttive che devono essere recepite dagli stati membri e che contengono specifiche previsioni a favore delle persone LGBT, già citate, nonché diverse Risoluzioni del Parlamento Europeo che richiedono agli Stati membri il rispetto dei diritti e della dignità delle persone LGBT e la parificazione di diritti in materia familiare e di accesso al matrimonio;

- il contesto italiano presenta criticità rispetto alla condizione delle persone LGBT, infatti la prima ricerca ISTAT sull'orientamento sessuale effettuata in Italia nel 2011 "La popolazione omosessuale in Italia", mostra come la popolazione in generale ritenga che in Italia vi sia discriminazione verso la comunità omosessuale, ancor più verso i transessuali. Tale condotta in teoria verrebbe condannata ma per alcuni ruoli sociali o professionali la popolazione dimostra difficoltà ed imbarazzo ad accettare l'omosessualità, per esempio il 41,4% degli intervistati ritiene non opportuno che una persona omosessuale svolga la professione di insegnante e il 28,1% quella di medico.

Dalla ricerca emerge una titubanza nella lettura delle fattispecie discriminatorie per orientamento sessuale da parte della popolazione italiana, dovuta da un lato da fattori culturali che ancora legittimano come solo modello accettato socialmente l'eterosessualità e dall'altro anche al fatto che, proprio a causa di un clima percepito come ostile, ancora molte persone LGBT occultano il proprio orientamento omosessuale come forma di difesa preventiva."

### **La Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia Romagna**

Vista la nota del Responsabile del Procedimento del 2 luglio 2018 con cui si attesta la regolarità del progetto di legge di iniziativa del Comune di Bologna in quanto il medesimo soddisfa il requisito previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999, poiché la popolazione è superiore ai cinquantamila abitanti;

Preso atto delle osservazioni presentate dai Consultori, dopo ampia discussione, con voti favorevoli 4 e contrari 1

#### **DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile il Progetto di legge di iniziativa popolare del Comune di Bologna recante il seguente titolo: *“Progetto di legge di iniziativa consigliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”* ai sensi della legge regionale n. 34 del 1999 e specificatamente a
  - *competenza regionale nella materia oggetto della proposta;*
  - *conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;*
  - *insussistenza dei limiti di cui all’art. 3.”*, dovendo prevedere gli elementi necessari per la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 34 del 1999;
2. di dare atto che il pdl presentato dal Comune di Parma ha contenuto identico a quello del Comune di Bologna e oggetto della presente deliberazione e che, pertanto, il provvedimento è da intendersi ad esso esteso;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta.

Estratto dal verbale della seduta consiliare del  
28 maggio 2018



Comune di Bologna

Sessione ordinaria del Consiglio Comunale convocata con avviso in data 26/04/2018 PG.N. 169274/2018

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Dott. Marco Piazza

Sono presenti ad inizio della seduta, alle ore 13,25

I consiglieri:

Angiuli Isabella	De Biase Gian Marco	Licciardello Piergiorgio
Bittini Loretta	De Filippo Nicola	Martelloni Federico
Bosco Umberto	Di Girolamo Giulia	Mazzoni Federica
Campaniello Michele	Errani Francesco	Montera Gabriella
Clancy Emily	Ferri Mariaraffaella	Palumbo Addolorata
Coconcelli Mirka	Foresti Elena	Piazza Marco
Colombo Andrea	Li Calzi Roberta	Venturi Giulio

Presenti ai fini della validità della seduta n. 21 Consiglieri

Giustificati: Guidone, Leti, Manca.

Consiglieri scrutatori: Angiuli, Clancy, Li Calzi.

Sono stati altresì presenti nel corso della seduta gli Assessori: Aitini Alberto, Conte Davide, Gieri Virginia, Priolo Irene, Zaccaria Susanna.

Assistono alla seduta il Segretario Generale Dott. Roberto Finardi e la Vice Segretario Generale Vicario Dr.ssa Lara Bonfiglioli.

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

... OMISSIS ...

O.d.G. n. 304

OdG N. 304/2018 - PG.N. 178101/2018

Seduta del 28/05/2018



Comune di Bologna  
*Consiglio Comunale*

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO L'OMOTRANSNEGATIVITA' E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE.**

Intervengono l'Assessore Zaccaria, per l'illustrazione, e i Consiglieri Clancy, che propone due emendamenti, - Mazzanti - Palumbo - Li Calzi - Mazzoni - Sassone - Bosco - Martelloni - Errani e l'assessore Zaccaria per la replica nel corso della quale comunica che gli emendamenti proposti dalla consigliera Clancy, non sono accoglibili. Per dichiarazione di voto intervengono i consigliere Mazzanti - Bosco - Clancy e Martelloni. Gli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta agli atti della Segreteria Generale. Il Vice Presidente, non avendo altri iscritti a parlare, pone in votazione i due emendamenti proposti dalla Consigliera Clancy che risultano respinti e, successivamente, la suddetta proposta di deliberazione.

OdG N. 304/2018 - PG.N. 178101/2018

Seduta del 28/05/2018

Comune di Bologna  
Consiglio Comunale

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO L'OMOTRANSNEGATIVITA' E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE.**

Votazione con procedimento elettronico

Poiché nessun altro consigliere chiede di parlare, il Vice Presidente pone in votazione, a scrutinio palese con dispositivo elettronico, la suddetta proposta di deliberazione che viene approvata a maggioranza, come risulta dal seguente prospetto e come proclama il Vice Presidente, assistito dagli scrutatori.

VOTAZIONE SEMPLICE N°0008

Ore: 16:34:43

PRESENTI:	31
OTANTI:	30
NON VOTANTI:	00
ASTENUTI:	01

MAGGIORANZA:	16
voti FAVOREVOLI:	23
voti CONTRARI:	07

**IL CONSIGLIO APPROVA**

Assiste il Segretario Generale


F	SINDACO	MEROLA VIRGINIO	F	P.D.	PERSIANO RAFFAELE
F	P.D.	ANGIULI ISABELLA		P.D.	SANTI RAFFAELLA
F	P.D.	BITTINI LORETTA	F	P.D.	ZANETTI VINICIO
F	P.D.	CAMPANIELLO MICHELE	F	CITTAC	FRASCAROLI AMELIA
F	P.D.	COLOMBO ANDREA	F	MOV5ST	BUGANI MASSIMO
F	P.D.	DE FILIPPO NICOLA	F	MOV5ST	FORESTI ELENA
F	P.D.	DI GIROLAMO GIULIA	F	MOV5ST	PALUMBO ADDOLORATA
F	P.D.	ERRANI FRANCESCO	F	MOV5ST	PIAZZA MARCO
F	P.D.	FATTORI ROBERTO	C	LEGANO	BORGONZONI LUCIA
F	P.D.	FERRI MARIARAFFAELLA	C	LEGANO	BOSCO UMBERTO
	P.D.	GUIDONE LUISA	C	LEGANO	COCCONCELLI MIRKA
F	P.D.	LEMBI SIMONA	C	LEGANO	SCARANO PAOLA FRANCESCA
	P.D.	LETI ELENA	C	FORZAI	LISEI MARCO
F	P.D.	LI CALZI ROBERTA	C	FORZAI	SASSONE FRANCESCO
	P.D.	LICCIARDELLO PIERGIORGIO		INSBOL	DE BIASE GIAN MARCO
	P.D.	MANCA MARIA CATERINA	C	INSBOL	VENTURI GIULIO
F	P.D.	MAZZANTI CLAUDIO	F	COALCI	CLANCY EMILY
F	P.D.	MAZZONI FEDERICA	A	COALCI	MARTELLONI FEDERICO
F	P.D.	MONTERA GABRIELLA			

Legenda: P=Presente - F = Favorevoli - C = Contrari - A = Astenuti - N = Non votanti

La lettera minuscola indica che il voto è stato modificato su richiesta del Consigliere, come risulta dal Verbale



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r\_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
AL/2018/0039965 del 28/06/2018 15:07:12



N. O.d.G. 304/2018  
Adottato il: 28/05/2018

PG.N. 178101/2018



**Comune di Bologna**  
*Area Nuove Cittadinanze*  
*Inclusione Sociale e Quartieri*

**OGGETTO:** PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO L'OMOTRANSNEGATIVITA' E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL' ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

**IL CONSIGLIO**

**Premesso che:**

- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 3, sancisce la pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali ed al comma 2, annovera tra i propri compiti la rimozione di tutti quegli ostacoli che limitando la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea all'art. 21 sancisce il principio di non discriminazione e recita "E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
- lo Statuto del Comune di Bologna, all'art. 2, comma 3 ter, recita "Il Comune orienta la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica";
- la Regione Emilia Romagna si è dotata nel 2014 della prima legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere (L.R. n. 6 del 27.6.2014) che all'art. 13 comma 1 lett a), in particolare, sancisce l' impegno della Regione a "prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona";
- lo Statuto della Regione Emilia Romagna all'art. 18 "Iniziativa legislativa popolare" recita "L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare. Sono promotori del progetto di legge

popolare: a) almeno cinquemila elettori; b) ciascun Consiglio provinciale; c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.”;

- il Progetto di legge regionale avente titolo “Progetto di legge regionale Consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere” sancisce il diritto di ogni persona alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché promuove politiche per prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica;

**Considerato che:**

- il Comune di Bologna già a partire dall'anno 2006 fu tra i partner fondatori della Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (Re.A.Dy.);

- nell'aprile 2017 è stato sottoscritto un Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI nella città di Bologna tra il Comune di Bologna e 14 associazioni per promuovere lo sviluppo di un ambiente sociale e culturale più aperto ed inclusivo, educando alle differenze per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi;

- con O.d.G. 216/2017 PG n. 172041/2017 il Consiglio Comunale nella seduta del 15/5/2017 ha invitato la Giunta comunale a sollecitare l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ad approvare una legge regionale contro l'omotransfobia;

- con O.d.G. 273/2018 PG n. 138077/2018 il Consiglio Comunale nella seduta del 4/4/2018 ha condannato l'aggressione di stampo omofobico subita da un ragazzo nel centro di Bologna ed al contempo ha invitato l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna a legiferare in tema di omotransnegatività e violenze per l'orientamento sessuale o l'identità di genere;

**Dato atto che** nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 all'interno del servizio “Pari opportunità e tutela delle differenze” sono previste azioni di promozione delle pari opportunità, di contrasto alla violenza di genere e di tutela delle differenze; di garanzia di presidio dei programmi di azione dell'ente con una politica ispirata alle pari opportunità, alla valorizzazione delle differenze ed ai diritti umani;

**Valutato** che il Comune di Bologna condivide e fa proprie le motivazioni indicate nella relazione di accompagnamento allegata al presente atto e le finalità chiaramente espresse all'art. 1 del Progetto di legge regionale avente titolo “Progetto di legge regionale Consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”;

**Ritenuto**, pertanto di promuovere l'iniziativa popolare della legge, come previsto dalla normativa regionale sopracitata, sottoponendo il testo del Progetto di legge all'approvazione del consiglio comunale;

**Rilevato** che il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Lgs n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, così come modificato dal D.L. 174/2012, del



parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;


Su proposta dell'Area Nuove cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

### DELIBERA

- 1) **DI ESERCITARE**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano ed approvano, l'iniziativa popolare di legge di cui all'art. 18 dello Statuto della Regione Emilia Romagna;
- 2) **DI ADERIRE** all'iniziativa suddetta approvando il progetto di legge regionale avente per titolo "Progetto di legge regionale Consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", nonché la relazione di accompagnamento, entrambe allegate al presente atto;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Sindaco di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna;
- 4) **DI DARE ATTO** che alla data del 31 dicembre 2017 la popolazione del Comune di Bologna è di n. 389.261 residenti.

Il Capo Area  
Berardino Cocchianella





Disegno di LR Omotransnegativita.pdf Omotransnegatività\_Relazione\_pdl.pdf



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO AL )  
AL/2018/0039965 del 28/06/2018 15:07:12



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r\_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
AL/2018/0039965 del 28/06/2018 15:07:12



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Articolo 1  
Principi e finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'ONU, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione Europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), delle Risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010, (2048) 2015 e (380) 2015, delle Risoluzioni del Parlamento Europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali e 17/19 del 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010)5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale e della legge regionale 27.6.2014 n. 6, promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. Per conseguire tale scopo, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), nominando un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta, e ai coordinamenti che rafforzino la visione plurale, inclusiva ed equa della comunità regionale.



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Articolo 2**

**Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e  
aggiornamento professionale e integrazione sociale**

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo.
2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di dileggio, così come sancito dall'art. 9 commi 2, 3, 4, della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

**Articolo 3**

**Educazione e Sport**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del territorio, nonché d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo e cyber-bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, sostenendo progettualità che in tal senso coinvolgano anche i genitori e le famiglie quali responsabili del dovere e diritto di educare la prole ex art. 30 della Costituzione.
2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi di genere e l'abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017 n. 8.

**Articolo 4**

**Promozione di eventi culturali**

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali che diffondono la cultura dell'integrazione e della non



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle diversità.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali secondo le leggi vigenti e nel segno della trasparenza.

**Articolo 5**

**Interventi in materia socioassistenziale e sociosanitaria**

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio - assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone gay e lesbiche, transessuali, *transgender* e *intersex*. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.

2. La Regione promuove l'attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore anche in termini di formazione di operatori e operatrici.

**Articolo 6**

**Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime**

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali.



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Articolo 7**

**Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le  
violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di  
genere**

1. La Regione svolge le funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli artt. 18 (Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere) e 41 (Centro regionale contro le discriminazioni) della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
  - a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia - Romagna.
  - b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge;
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.
4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Articolo 8**

**Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni**

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*). Nei casi non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte dei soggetti aderenti a tali codici, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

**Articolo 9  
Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità.

**Articolo 10  
Clausola Valutativa**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, avvalendosi del monitoraggio di cui all'art. 7 della presente legge.


2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.





Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r\_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
AL/2018/0039965 del 28/06/2018 15:07:12



**Progetto di legge regionale di iniziativa Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Relazione illustrativa**

L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in forza dei quali mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In tal senso l'art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), da leggere in combinato disposto con gli artt. 1 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato precisi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE. Tant'è che l'Unione Europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti".

Con un documento del settembre 2015, le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati membri di intraprendere azioni urgenti per porre fine a violenza e discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, su vari piani di intervento, affinché le persone abbiano lo stesso diritto a vivere senza subire persecuzioni a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere. L'ONU registra l'aumento della violenza fisica e psicologica contro le persone omosessuali e transessuali in tutte le parti del mondo, documentando perfino rapimenti e tortura. Sono 76 i Paesi che criminalizzano le persone omosessuali esponendole al rischio di essere ingiustamente arrestate e/o condannate. Studi e ricerche internazionali e nazionali, inoltre, relativi alle ricadute negative dell'omotransnegatività sullo stato di salute delle persone LGBTI, confermano che ambienti sociali e culturali ostili sono correlati ad auto-isolamento sociale, non accettazione di sé, minore conoscenza e dunque minore prevenzione rispetto a malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV e i test relativi, con un aumento inevitabile di rischio per l'intera popolazione.

In occasione delle ultime Giornate mondiali contro l'omofobia e la transfobia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato appelli alle istituzioni affinché si spendano per



**Progetto di legge regionale di iniziativa Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

realizzare una libertà che deve appartenere a tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Il Capo dello Stato ha sottolineato che "l'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio costituzionale di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone" e che l'intolleranza affonda le sue radici nel pregiudizio e deve essere contrastata attraverso l'informazione, la conoscenza, il dialogo e l'educazione al rispetto".

Un passo importante nella direzione di un riconoscimento di piena cittadinanza ai diritti LGBT è stata l'approvazione della legge sulle unioni civili, che ha di fatto per la prima volta evidenziato e affrontato i bisogni e le aspettative di status anche delle persone dello stesso sesso nella dimensione relazionale e affettiva, costituendo un terreno fertile per consolidare, integrare e migliorare l'impianto normativo complessivo, compresi la prevenzione e il contrasto all'omofobia e transfobia. Eppure, la proposta di legge per il contrasto all'omofobia e alla transfobia, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera il 20 settembre 2013, è ancora oggi ferma in Senato e non si accenna a dare risposta normativa agli episodi di violenza fisica, incitamento all'odio, bullismo, condotte suicidiarie che riempiono tristemente la cronaca giornalistica nazionale come internazionale.

La Regione Emilia-Romagna ha strutturato il proprio welfare in stretta collaborazione sia con l'associazionismo sia con gli Istituti che sono in prima linea per la promozione dei diritti umani e civili e si è dotata nel 2014 della prima legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere (L.R. n. 6 del 27.6.2014) che all'art. 13 comma 1 lett a), in particolare, sancisce l'impegno della Regione a "prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona". In un quadro, dunque, di lenta quanto inesorabile affermazione dei diritti e libertà personali, si ritiene fondamentale l'attivazione di ciascuno e la partecipazione di tutti ad una "causa" di civiltà che la presente legge regionale intende promuovere, costituendo altresì un arricchimento dell'ordinamento regionale e un sostegno alla prosecuzione dell'esame della proposta di legge nazionale.



- OMISSIS -

Il Presidente  
*M. Piazza*

Il Segretario Generale  
*R. Finardi*

La Vice Segretario Generale Vicario  
*L. Bonfiglioli*

Affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione da eseguirsi per 15 giorni  
dal 30/05/2018 al 13/06/2018

IL MESSO COMUNALE  
f.to Anna DeLise

ODG N. 304

Segreteria Generale

Il Segretario Generale  
F.to Roberto *Finardi*

La presente copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale è ricavata automaticamente dall'archivio informatizzato delle deliberazioni comunali.

IL FUNZIONARIO INCARICATO





COMUNE DI PARMA  
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2018-41 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 28/05/2018**

**Oggetto:** progetto di legge di iniziativa popolare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. I.E.

L'anno 2018, questo giorno Ventotto (28) del mese di Maggio alle ore 15:12 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Sandro Maria Campanini, nella sua qualità di Vice Presidente Vicario, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott. Andrea Ravagnani, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Vice Presidente Vicario, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 21 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	ASSENTE	MARU' CARLOTTA	ASSENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	PRESENTE	MASSARI ROBERTO	PRESENTE
AGNETTI BRUNO	ASSENTE	MHAIIRA NABILA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	PRESENTE	OCCHI EMILIANO	ASSENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE	PEZZUTO FABRIZIO	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE	PINTO ORONZO	PRESENTE
CAMPARI MAURIZIO	ASSENTE	PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE	QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
DE MARIA FERDINANDO	PRESENTE	RANIERI PAOLA FRANCESCA	ASSENTE
ERAMO PIER PAOLO	ASSENTE	ROBERTI ROBERTA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	ASSENTE	RONCHINI VALERIA	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	ASSENTE	SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE	SARTORI BARBARA	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	ASSENTE	SCARPA PAOLO	ASSENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE	SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE	SPADI LEONARDO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE		

Gajda Marion, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: assente.

Risulta inoltre presente, senza diritto di voto, l'Assessore Paci Nicoletta Lia Rosa.

Fungono da scrutatori i sigg: Graziani Davide, Pezzuto Fabrizio, Sartori Barbara.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voto astenuto (Pezzuto) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2018-41) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voto astenuto (Pezzuto) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni.



## Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-1557 del 11/05/2018

**OGGETTO:** progetto di legge di iniziativa popolare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. I.E.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) impone “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione” (art. 14);
- la Risoluzione (380) 2015 del Consiglio d'Europa del 24-26 marzo 2015 “Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e delle Regioni europee” invita gli enti locali e regionali ad adottare, per le loro città e regioni, un piano d'azione chiaro e basato su un approccio olistico, che si impegni a favore della diversità, promuova il rispetto e rifiuti la discriminazione, ispirandosi alle politiche e alle pratiche contenute nell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza) vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale” (art. 21, Non discriminazione);



- la Costituzione italiana afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3);
- la Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 6, “Legge Quadro per la Parità e contro le Discriminazioni di Genere” afferma che “La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali” (art. 1, co. 2);
- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna all'art.18 “Iniziativa legislativa popolare” recita “L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare. Sono promotori del progetto di legge popolare: a) almeno cinquemila elettori; b) ciascun Consiglio provinciale; c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.

#### **CONSIDERATO CHE**

- Il Comune di Parma è da sempre impegnato nell'azione di contrasto alle discriminazioni e di promozione delle pari opportunità e all'educazione al rispetto delle differenze e secondo lo Statuto (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 06/11/2014, modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2016 e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 88 del 29/11/2017) all'art. 6 Pari opportunità afferma che: “1. L'azione del Comune s'informa ai principi di solidarietà e pari opportunità, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, e si informa inoltre al principio di sussidiarietà; 2. A tal fine l'Ente promuove il soddisfacimento dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini, valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi: promuove la tutela della vita umana, della



persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne e degli uomini nell'Amministrazione e nella vita cittadina”;

- Il Comune di Parma ha rafforzato questo impegno nell'anno 2013 con l'adesione alla RE.A.DY, rete delle pubbliche amministrazioni che si occupano di prevenire e contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere;
- il Comune di Parma, in data 5 settembre 2017, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna in attuazione della Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere (Legge Regionale 27 giugno 2014 n.6) con l'impegno “alla promozione di progetti educativi finalizzati al rispetto delle differenze e al benessere psico-fisico di bambine/i e giovani, finalizzati alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche e alla prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza, bullismo e cyberbullismo derivante da discriminazioni di genere, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico territoriale, gli istituti scolastici, gli enti di formazione;

**VALUTATO** che il Comune di Parma condivide e fa proprie le motivazioni indicate nella relazione di accompagnamento allegata al presente atto quale parte integrante e le finalità chiaramente espresse all'art. 1 del Progetto di legge regionale avente titolo “Progetto di legge regionale Consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere”;

**RITENUTO**, pertanto, di promuovere l'iniziativa popolare della legge, come previsto dalla normativa regionale sopracitata, sottoponendo il testo del Progetto di legge all'approvazione del consiglio comunale;

**Sentita** la Commissione Consiliare competente;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Associazionismo, Partecipazione, Pari Opportunità e Benessere Animale, Dott. William Sgarbi incaricato della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP/2018/23 del 13/04/2018 Prot. n. 80790;

**PRESO ATTO** che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

**ACQUISITO** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;



**RAVVISATA**

la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per la necessità di procedere con i successivi adempimenti;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

- **di esercitare**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano e approvano, l'iniziativa popolare di legge di cui all'art.18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- **di aderire** all'iniziativa suddetta approvando il progetto di legge regionale avente per titolo "Progetto di legge regionale Consigliare contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere", nonché la relazione di accompagnamento, entrambe allegate al presente atto;
- **di dare mandato** al Sindaco di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna;
- **di dare atto** che il responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente dott. William Sgarbi, provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'ente;
- **di dichiarare** la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per la necessità di procedere con i successivi adempimenti;



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2018-PD-1557 del 11/05/2018

**PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2018-PD-1557 del 11/05/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare contro lomotransnegatività e le violenze determinate dallorientamento sessuale e dallidentità di genere. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

*DELIBERAZIONE N. CC-2018-41 DEL 28/05/2018*

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

IL SEGRETARIO GENERALE  
RAVAGNANI

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
DEL CONSIGLIO  
CAMPANINI



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r\_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45

**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Articolo 1  
Principi e finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'ONU, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione Europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), delle Risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010, (2048) 2015 e (380) 2015, delle Risoluzioni del Parlamento Europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali e 17/19 del 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010)5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale e della legge regionale 27.6.2014 n. 6, promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. Per conseguire tale scopo, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), nominando un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta, e ai coordinamenti che rafforzino la visione plurale, inclusiva ed equa della comunità regionale.



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Articolo 2**

**Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e  
aggiornamento professionale e integrazione sociale**

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo.
2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di dileggio, così come sancito dall'art. 9 commi 2, 3, 4, della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

**Articolo 3**

**Educazione e Sport**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del territorio, nonché d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo e cyber-bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, sostenendo progettualità che in tal senso coinvolgano anche i genitori e le famiglie quali responsabili del dovere e diritto di educare la prole ex art. 30 della Costituzione.
2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi di genere e l'abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017 n. 8.

**Articolo 4**

**Promozione di eventi culturali**

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali che diffondono la cultura dell'integrazione e della non



**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle diversità.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali secondo le leggi vigenti e nel segno della trasparenza.

**Articolo 5**

**Interventi in materia socioassistenziale e sociosanitaria**

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio - assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone gay e lesbiche, transessuali, *transgender* e *intersex*. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.

2. La Regione promuove l'attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore anche in termini di formazione di operatori e operatrici.

**Articolo 6**

**Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime**

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali.



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45

**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Articolo 7**

**Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le  
violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di  
genere**

1. La Regione svolge le funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli artt. 18 (Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere) e 41 (Centro regionale contro le discriminazioni) della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
  - a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia - Romagna.
  - b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge;
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.
4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Articolo 8**

**Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni**

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*). Nei casi non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte dei soggetti aderenti a tali codici, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45

**Progetto di legge regionale Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

**Articolo 9  
Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità.

**Articolo 10  
Clausola Valutativa**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, avvalendosi del monitoraggio di cui all'art. 7 della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45

**Progetto di legge regionale di iniziativa Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

**Relazione illustrativa**

L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in forza dei quali mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In tal senso l'art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), da leggere in combinato disposto con gli artt. 1 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato precisi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE. Tant'è che l'Unione Europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti".

Con un documento del settembre 2015, le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati membri di intraprendere azioni urgenti per porre fine a violenza e discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, su vari piani di intervento, affinché le persone abbiano lo stesso diritto a vivere senza subire persecuzioni a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere. L'ONU registra l'aumento della violenza fisica e psicologica contro le persone omosessuali e transessuali in tutte le parti del mondo, documentando perfino rapimenti e tortura. Sono 76 i Paesi che criminalizzano le persone omosessuali esponendole al rischio di essere ingiustamente arrestate e/o condannate. Studi e ricerche internazionali e nazionali, inoltre, relativi alle ricadute negative dell'omotransnegatività sullo stato di salute delle persone LGBTI, confermano che ambienti sociali e culturali ostili sono correlati ad auto-isolamento sociale, non accettazione di sé, minore conoscenza e dunque minore prevenzione rispetto a malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV e i test relativi, con un aumento inevitabile di rischio per l'intera popolazione.

In occasione delle ultime Giornate mondiali contro l'omofobia e la transfobia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato appelli alle istituzioni affinché si spendano per



**Progetto di legge regionale di iniziativa Consigliare  
contro l'omotransnegatività e le violenze determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

realizzare una libertà che deve appartenere a tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Il Capo dello Stato ha sottolineato che "l'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio costituzionale di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone" e che l'intolleranza affonda le sue radici nel pregiudizio e deve essere contrastata attraverso l'informazione, la conoscenza, il dialogo e l'educazione al rispetto".

Un passo importante nella direzione di un riconoscimento di piena cittadinanza ai diritti LGBT è stata l'approvazione della legge sulle unioni civili, che ha di fatto per la prima volta evidenziato e affrontato i bisogni e le aspettative di *status* anche delle persone dello stesso sesso nella dimensione relazionale e affettiva, costituendo un terreno fertile per consolidare, integrare e migliorare l'impianto normativo complessivo, compresi la prevenzione e il contrasto all'omofobia e transfobia. Eppure, la proposta di legge per il contrasto all'omofobia e alla transfobia, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera il 20 settembre 2013, è ancora oggi ferma in Senato e non si accenna a dare risposta normativa agli episodi di violenza fisica, incitamento all'odio, bullismo, condotte suicidiarie che riempiono tristemente la cronaca giornalistica nazionale come internazionale.

La Regione Emilia-Romagna ha strutturato il proprio welfare in stretta collaborazione sia con l'associazionismo sia con gli Istituti che sono in prima linea per la promozione dei diritti umani e civili e si è dotata nel 2014 della prima legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere (L.R. n. 6 del 27.6.2014) che all'art. 13 comma 1 lett a), in particolare, sancisce l'impegno della Regione a "prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona". In un quadro, dunque, di lenta quanto inesorabile affermazione dei diritti e libertà personali, si ritiene fondamentale l'attivazione di ciascuno e la partecipazione di tutti ad una "causa" di civiltà che la presente legge regionale intende promuovere, costituendo altresì un arricchimento dell'ordinamento regionale e un sostegno alla prosecuzione dell'esame della proposta di legge nazionale.



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( \_emilia )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
allegato al AL/2018/0040805 del 05/07/2018 10:17:45

Firmato digitalmente da William Sgarbi  
in data 14/05/2018 alle ore 09:53  
Firmato digitalmente da William Sgarbi  
in data 16/05/2018 alle ore 09:06

